
ACCESSO AL CREDITO: CREDITO AL CONSUMO E MICROCREDITO

Tra le varie modalità di accesso al credito, ne esiste una che si sta sempre più diffondendo e che consente ai consumatori di poter ottenere un finanziamento per soddisfare bisogni personali, che riguardano la vita privata e familiare. In questo caso, si parla di credito al consumo.

Tale forma di credito riguarda il “consumatore”, cioè una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Se il finanziamento serve per acquistare qualcosa, come ad esempio un computer, un’automobile, utilizziamo il termine di prestito finalizzato. Se invece il finanziamento viene richiesto perché si ha necessità di avere del denaro liquido, utilizziamo il termine di prestito non finalizzato. Sono escluse dal c.d. credito ai consumatori tutte le forme di credito per esigenze che riguardano le attività professionali.

Il finanziamento si può richiedere a un soggetto finanziatore. Trattasi di banche e società finanziarie autorizzate. Il finanziatore può anche servirsi di agenti e mediatori creditizi che vengono denominati intermediari del credito. Se il finanziamento serve ad acquistare un bene o un servizio, spesso è possibile rivolgersi direttamente ai punti vendita che svolgono tutte le attività di preparazione al contratto di finanziamento collegato alla vendita.

Qualsiasi persona può richiedere un finanziamento. Per poterlo ottenere però è necessario dimostrare di essere in grado di restituire alle scadenze stabilite la somma ottenuta in prestito. Tale aspetto prende il nome di “merito creditizio” e ciò viene valutato dal finanziatore prima di concedere il prestito.

Prima di concludere il contratto di finanziamento o prima di acconsentire a un aumento importante della somma concessa, il soggetto finanziatore è tenuto a raccogliere le informazioni sulla capacità di rimborso del consumatore. Per questo può consultare delle banche dati, sia pubbliche (Centrale dei Rischi) che private (SIC - Sistema di Informazioni Creditizie) che raccolgono informazioni sui finanziamenti ottenuti dai cittadini e anche eventuali informazioni negative, come un finanziamento rifiutato o inadempimenti nel pagamento delle rate.

Nel credito al consumo, si differenziano diverse forme di finanziamento. Le più diffuse sono: **1) il prestito non finalizzato (tra cui il prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione e delegazione di pagamento), 2) l’apertura di credito in conto corrente, 3) la carta di credito revolving, 4) il prestito finalizzato.**

1) Prestito non finalizzato o prestito personale. Viene concesso per soddisfare esigenze di liquidità. Il finanziatore versa la somma al consumatore in un’unica soluzione e il consumatore la restituisce a rate. Per tutelarsi dal rischio della mancata restituzione degli importi erogati, il finanziatore può richiedere garanzie personali quali la fideiussione e/o una polizza assicurativa.

Il prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione e delegazione di pagamento. La legge consente ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e ai pensionati di restituire la somma

avuta in prestito cedendo al finanziatore fino a un quinto del loro stipendio o della loro pensione. In questo caso, il datore di lavoro o l'ente previdenziale trattengono la rata dallo stipendio o dalla pensione e la versano al finanziatore. I pensionati possono richiedere solo la cessione di un quinto, perché per loro esiste il limite di una sola trattenuta sulla pensione, che non può superare il quinto della somma mensile percepita. Il dipendente, invece, può chiedere un finanziamento di importo più alto cedendo un ulteriore quinto del proprio stipendio; in questo caso, oltre alla cessione del quinto, deve stipulare con il finanziatore anche il contratto di delegazione di pagamento. Per la cessione del quinto la legge richiede di stipulare una polizza assicurativa per coprire il rischio di morte e/o di perdita dell'impiego del debitore.

- 2) Apertura di credito in conto corrente.** L'istituto di credito si mette a disposizione una somma sul conto corrente del cliente per un importo massimo prestabilito. Per avere la somma a disposizione il cliente paga alla banca una commissione, mentre, sulle somme utilizzate, paga solo gli interessi indicati nel contratto. Quando il cliente restituisce in tutto o in parte la somma utilizzata, con gli interessi, potrà averla nuovamente a disposizione e continuare a utilizzarla.
- 3) Prestito con carta di credito revolving (c.d. credito rotativo).** Con la carta di credito revolving il titolare della carta ha a disposizione uno strumento di pagamento e riceve anche un vero e proprio prestito, che può utilizzare per fare acquisti direttamente presso i venditori o per prelevare denaro liquido. Il prestito si rimborsa a rate e con gli interessi. La carta può essere utilizzata fino al raggiungimento del limite massimo (plafond) stabilito dal finanziatore. Ogni volta che, attraverso le rate, si restituisce la somma utilizzata (quota capitale), questo importo può essere nuovamente speso utilizzando la carta.
- 4) Prestito finalizzato.** È un finanziamento legato all'acquisto di un determinato bene o servizio, da restituire sempre a rate. Il consumatore può ottenerlo anche direttamente presso il venditore avendo quest'ultimo una convenzione con una o più banche o società finanziarie.

Il credito al consumo ha un costo caratterizzato da interessi, commissioni (ad esempio costi per l'apertura della pratica e per la gestione del finanziamento) e altre spese (ad esempio imposte e assicurazioni). L'insieme di questi costi forma il "costo totale del finanziamento". Tra gli indicatori esistenti per valutare il costo del finanziamento vi sono il TAN ed IL TAEG. Il TAN (Tasso Annuo Nominale) indica il tasso di interesse "puro", in percentuale sul credito concesso e su base annua. Esso non comprende spese o commissioni e non indica il "costo totale del finanziamento", espresso invece dal TAEG. I messaggi pubblicitari e la documentazione d'offerta devono sempre riportare il TAN con l'indicazione se è fisso o variabile. **Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)**, espresso in percentuale sul credito concesso e su base annua, comprende tutti i costi e ciò permette di meglio comprendere quale può essere il finanziamento più adatto alle proprie esigenze e possibilità economiche. *Il TAEG è lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito ai consumatori.* Per legge, il TAEG deve essere sempre indicato nei

messaggi pubblicitari, nella documentazione informativa e nel contratto.

Il finanziatore deve fornire al consumatore tutte le informazioni per valutare la propria offerta e confrontarla con le altre proposte sul mercato. Egli deve consegnare, prima della conclusione del contratto, il modulo SECCI (Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori) che contiene tutte le informazioni utili perché il consumatore possa valutare, nella maniera più trasparente possibile, l'offerta.

Il modulo deve indicare:

- Le caratteristiche principali del finanziamento (tipo di contratto, importo, durata, rate, il bene o servizio e il prezzo in caso di credito finalizzato, le garanzie)
- Le informazioni sui costi del credito: tasso di interesse e TAEG con il dettaglio dei costi inclusi e non inclusi e un esempio rappresentativo
- Altri aspetti come ad esempio: la consultazione di una banca dati, il diritto a ricevere una copia del contratto prima della firma, il diritto di recesso, il rimborso anticipato, le conseguenze in caso di mancato pagamento di una o più rate
- Le informazioni supplementari in caso di commercializzazione di prodotti a distanza (online o per telefono)

Al fine di guidare il consumatore in una scelta consapevole, si rammenta che egli ha diritto:

- Di ricevere gratuitamente dal finanziatore o dall'intermediario del credito tutte le informazioni necessarie per valutare le diverse offerte
 - Di ottenere gratuitamente e portare con sé il modulo SECCI
 - Di ricevere gratuitamente spiegazioni dal finanziatore o dall'intermediario del credito
 - Di ottenere gratuitamente una copia completa del contratto anche prima della sua conclusione e senza impegno per le parti
 - Di essere informato immediatamente e gratuitamente dal finanziatore che il rifiuto della domanda di credito si basa sulla consultazione di una banca dati, con l'indicazione della banca dati e degli elementi emersi
 - Di essere informato sulla possibilità e le conseguenze del rimborso anticipato del prestito
 - Di essere informato su come ed entro quali termini è possibile recedere dal contratto
 - Di ricevere una copia del contratto firmato dal finanziatore, da conservare
 - Di ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto almeno una volta l'anno
 - Di ricevere, per i contratti a tempo determinato gratuitamente, a richiesta, la tabella di ammortamento con il piano di restituzione del prestito
 - Di ricevere comunicazione scritta della prima segnalazione di informazioni negative in una banca dati e di chiedere al finanziatore la correzione/ cancellazione dei dati errati o imprecisi segnalati in una banca dati
-

- Di ricevere dal finanziatore, con un preavviso di almeno due mesi e in forma scritta, la proposta di qualunque modifica delle condizioni contrattuali e di rifiutare la proposta di modifica senza spese, recedendo dal contratto
- Di recedere dal contratto a tempo determinato senza obbligo di motivazione entro 14 giorni dalla sua conclusione
- Di recedere in qualsiasi momento se il contratto è a tempo indeterminato
- In caso di inadempimento del fornitore dei beni o servizi e dopo averlo inutilmente sollecitato per le vie formali, di chiedere la risoluzione anche del contratto di credito e di ottenere la restituzione delle somme già versate
- Di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, anche in parte, la somma dovuta e di avere una riduzione dei costi del credito